

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 9 giugno 2009

## CIRCOLARE N. 8/2009

### **DEDUCIBILITÀ DALL'IRPEF/IRES DEL 10% DELL'IRAP ISTANZA DI RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI APPROVAZIONE DEL MODELLO - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

#### **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....</b>	<b>2</b>
4.1	ISTANZA NON ANCORA PRESENTATA AL 29.11.2008 .....	3
4.2	ISTANZA GIÀ PRESENTATA AL 29.11.2008.....	3

## 1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2008 (2007 e precedenti, per i soggetti "solari") per effetto della mancata deduzione del 10% dell'IRAP, riconosciuta (a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008) dall'art.6 del DL 29.11.2008 n.185, convertito nella L. 28.1.2009 n.2.

## 2 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL RIMBORSO

L'istanza può essere presentata esclusivamente con riferimento ai periodi d'imposta per i quali, a un tempo:

- al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) non fosse ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso;
- siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato o interessi passivi.

Con specifico riferimento al primo punto, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo periodo.

Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d'imposta 2004 (soggetti "solari"), anche se versati in data anteriore al 29.11.2004, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2005).

In altri termini, il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare la base imponibile e presentare l'istanza per ottenere il rimborso dell'imposta versata (in acconto e a saldo) in eccedenza, è il periodo d'imposta 2004 (in relazione al quale l'imposta a saldo è stata versata ordinariamente nel giugno 2005).

## 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario;
- tramite i soggetti incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti devono essere effettuate utilizzando il prodotto informatico denominato "Rimborsodalrap", reso disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 12.6.2009.

## 4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

In relazione ai termini di presentazione, occorre distinguere tra:

- i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, non avevano ancora presentato istanza di rimborso;
- i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, avevano già presentato istanza di rimborso.

#### **4.1 ISTANZA NON ANCORA PRESENTATA AL 29.11.2008**

Il modello deve essere inviato, a partire dalle ore 12:00 del **12.6.2009**, entro:

- l'**11.8.2009** (60 giorni dopo la data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze), per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 29.11.2008, ricadono nel periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e l'11.8.2009;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, per i termini di decadenza che scadono oltre l'11.8.2009.

Posto che i contribuenti hanno diritto al rimborso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze (nel rispetto di determinati limiti di spesa), appare consigliabile il loro invio tempestivo.

#### **4.2 ISTANZA GIÀ PRESENTATA AL 29.11.2008**

Le istanze già inoltrate al 29.11.2008 si considerano validamente presentate, a condizione che:

- a suo tempo, siano state inviate entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento;
- siano state motivate dalla deducibilità dell'IRAP, anche se non specificamente riferita al costo del lavoro e agli interessi passivi.

In ogni caso, per le domande in questione, l'intervenuta presentazione delle stesse rileva soltanto ai fini dell'individuazione dell'ordine di priorità dei rimborsi, ma non anche ai fini della determinazione dell'ammontare dei medesimi. Pertanto, anche i contribuenti che, alla data del 29.11.2008, hanno già presentato richiesta di rimborso, sono tenuti a inoltrare il suddetto modello in via telematica entro l'11.8.2009, al fine di consentirne l'esame in via prioritaria.

In tale ipotesi, atteso che la priorità del rimborso è già stata acquisita con l'istanza "originaria", è sufficiente rispettare il citato termine dell'11.8.2009.

Lo Studio è a disposizione per:

- fornire ulteriori informazioni;
- predisporre e trasmettere in via telematica il modello di rimborso.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

COMUNICATO STAMPA

**Rimborsi Irap, slitta il click day  
Le domande dal 14 settembre al 13 novembre 2009**

E' in corso di approvazione il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che prevede il differimento dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 2009 della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008.

La proroga accoglie le richieste pervenute dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria e consente ai contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni che non hanno adeguate strutture amministrative, di avere il tempo sufficiente per predisporre le relative istanze, evitando la sovrapposizione con altre scadenze connesse agli adempimenti fiscali.

Pertanto, con riferimento alle istanze di rimborso i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate entro il 13 novembre 2009 (ossia entro sessanta giorni dalla data di apertura del canale telematico).

Le altre domande di rimborso, per le quali i suddetti termini di presentazione scadono successivamente al 13 novembre 2009, potranno essere inviate entro l'ordinario termine dei 48 mesi previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.

**Roma, 10 giugno 2009**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)